



FEDERCHIMICA
CONFINDUSTRIA

Sicurezza: un solo termine, tanti adempimenti

Alessandra Pellegrini
Responsabile Area Ambiente e Sicurezza Impianti
Federchimica

Assogastecnici
19 novembre 2015

Philosophy of Seveso II Directive

INSPECTIONS




Demonstrate safety
in the Safety Report

Accident Reporting and Lessons Learnt

Information to the Public

➤ L'impegno del Settore chimico



L'INDUSTRIA CHIMICA E' LEADER NELLO SVILUPPO SOSTENIBILE IN ITALIA



INDICATORI ALLA BASE DEL PIQ

- FORMAZIONE
- COMPETENZE E ABILITÀ
- IMPRENDITORIA GIOVANILE
- PARITÀ DI GENERE
- STABILITÀ OCCUPAZIONALE
- PRODUTTIVITÀ
- APERTURA COMMERCIALE
- SICUREZZA E SALUTE
- RICERCA E INNOVAZIONE
- EFFICIENZA ENERGETICA
- GESTIONE DEI RIFIUTI
- RIDUZIONE INQUINAMENTO
- MARKETING E COMUNICAZIONE
- AGGREGAZIONI E RETI
- CIRCOLAZIONE CONOSCENZE


ANDAMENTO DELLE CERTIFICAZIONI ISO 14001 E OHSAS 18001 NELL'INDUSTRIA CHIMICA E NELLE IMPRESE ADERENTI A RESPONSIBLE CARE



MALATTIE PROFESSIONALI: CONFRONTO TRA SETTORI MANIFATTURIERI (2010 – 2014), IN ITALIA


SETTORI MANIFATTURIERI

N° MALATTIE PROFESSIONALI RICONOSCIUTE PER MILIONE DI ORE LAVORATE (*)



(*) Media aritmetica relativa al periodo 2010-2014.

INFORTUNI SUL LAVORO: CONFRONTO TRA SETTORI MANIFATTURIERI (2012-2014)




(*) Media aritmetica relativa al triennio 2012-2014.

ANDAMENTO E STRUTTURA DELL'INDICE DI FREQUENZA (IF) DEGLI INFORTUNI NELLE IMPRESE ADERENTI A RESPONSIBLE CARE


N° INFORTUNI PER MILIONE DI ORE LAVORATE

LEGENDA:

- INFORTUNI AVVENUTI NEI LUOGHI DI LAVORO
- INFORTUNI IN ITINERE




TIPOLOGIA DI INFORTUNIO (%)




(*) Riferito a un campione di 74 imprese.

ANDAMENTO CONGIUNTO DELLA FREQUENZA E DELLA GRAVITÀ DEGLI INFORTUNI NELLE IMPRESE ADERENTI A RESPONSIBLE CARE, 1997-2014




MIGLIORAMENTO DELL'INDICE DI FREQUENZA DEGLI INFORTUNI , AL NETTO DI QUELLI IN ITINERE, NELLE IMPRESE RC, IN SEGUITO ALL' ACCORDO INAIL – FEDERCHIMICA

N° INFORTUNI PER MILIONI DI ORE LAVORATE




CONFRONTO TRA LA FORMAZIONE SU SICUREZZA, SALUTE E AMBIENTE (SSA) E L'ANDAMENTO INFORTUNISTICO NELLE IMPRESE ADERENTI A RESPONSIBLE CARE



➤ **Recenti modifiche alla normativa
sulla SSL**

La normativa supporta le imprese?

«Visto l'articolo 1, comma 5, della citata legge n. 183 del 2014 che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per introdurre disposizioni di semplificazione e razionalizzazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese, allo scopo di conseguire obiettivi di **semplificazione e razionalizzazione** delle procedure di costituzione e gestione dei rapporti di lavoro nonché in materia di igiene e sicurezza sul lavoro...»



DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 151

- modifica alcuni articoli del D.Lgs. 81/2008;
- la parte relativa a “Razionalizzazione e semplificazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro” si trova al Capo III, Artt. 20 e 21;
- è entrato in vigore il 24 settembre 2015.

Le modifiche introdotte

- è stata rivista la composizione della Commissione consultiva permanente per la Salute e Sicurezza sul Lavoro;
- è previsto che l'INAIL, con la collaborazione di ASL, renda disponibili al datore di lavoro strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio;
- sono state raddoppiate o triplicate le sanzioni relative a sorveglianza sanitaria e formazione nei casi in cui la violazione si riferisca a più di 5 o 10 lavoratori;
- relativamente alla denuncia di malattia professionale (art. 53 del DPR 1124/1965), è prevista la trasmissione del certificato medico da parte del medico certificatore direttamente all'INAIL (e non al datore di lavoro, come sinora previsto); al datore di lavoro resta comunque l'obbligo di denuncia a INAIL sulla base del riferimento al certificato.

Le Linee Guida di Federchimica



Collana Editoriale del Comitato

N. 3

**La Valutazione del Rischio Chimico
s.m.i.: analisi e c**

giugno 20



Collana Editoriale del Comitato Igiene Industriale

N. 1

**Linee guida per la predisposizione del
Documento Unico di Valutazione dei Rischi
da Interferenze-DUVRI
(ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i)**

dicembre 2014



Collana Editoriale del Comitato Igiene Industriale

Linea Guida N. 5

**Etichettatura e Segnaletica degli Agenti
Chimici nei Luoghi di Lavoro**

maggio 2015

Ambienti Confinati



Collana Editoriale del Comitato Igiene Industriale


Linea Guida n. 4

Indirizzi operativi per la gestione dei lavori in ambienti confinati o sospetti di inquinamento

Luglio 2014 – rev. 1

Pacchetto per la Formazione:

Slide ad uso del Datore di Lavoro per formare RSPP, operatori e squadra di emergenza



Tool pubblicato – Verifica di conformità agli Scenari di Esposizione



FEDERCHIMICA
CONFINDUSTRIA

Comitato Igiene Industriale

**Tool per verificare la conformità agli scenari
espositivi**



aprile 2015

Tematica:

tool per il Datore di Lavoro/RSPD che deve verificare la conformità delle proprie misure di gestione del rischio e Condizioni Operative agli Scenari di Esposizione allegati alle SDS.



➤ **Security**

Name association:FEDERCHIMICA.....

Recent developments with regard to security of chemical sites

Did the recent events in France trigger any new initiatives by authorities on security of chemical sites? **NO**

If YES please specify: **(note1)**

Are you as an association planning to set up any new initiatives with regard to security? **YES**

If YES please specify: **Specific WORKSHOP (Q1 2016)**

Emerging security issues – general

The environment wherein chemical sites are operating is changing rapidly, introducing emerging security issues. We would like to know which emerging security issues are put forward by member companies across Europe.

What are in your point of view **(note 2)** emerging security issues (name at least one)?

- **Cyber Security**.....
- **Drones**.....
- **Access control (contractors/visitors)**.....
- **Potential sabotage in presence of chemicals**
- **Public disclosure of chem plants layout**
-

Have you considered Google Earth as an emerging issue? **YES**

If YES:

- Are you aware of any members undertaking action to be removed from it? **NO**
- And if so, was their request accepted by Google? **YES / NO**

Are you aware if drones have ever been subject of debate with authorities or within the association? **YES / NO**

Emerging security issues - Cyber security

Chemical industry uses digital technologies and the internet in the office environment as also to monitor and control chemical processes. Despite all the benefits of digital technologies, it also exposes chemical industry to a new kind of threats originating in cyberspace. We would like to know until which extend cyber security is addressed in your association / country.

Is Cyber Crime and the protection of Automation Systems operating chemical plants an important issue in your country respectively your association? **YES**

If YES:

- Are any voluntary Initiatives by Industry or Associations undertaken? **YES (n. 3)**
 - Are there any governmental Guidelines or Policies being developed? **NO**
-

Public access to chemical site specific information

Several legislative acts (eg. SEVESO-directive) require dissemination of site specific information to the public. As a result the public has access to potential sensitive information like an inventory of dangerous goods present at site, location of storage facilities on site, emergency plans, etc. Public availability of all kind of data is gaining more and more attention and seen as a potential threat.

- Did the recent events in France trigger any discussion on the dissemination of potential sensitive information to the public? **YES**
- Is there to your knowledge any procedure in place to protect potential sensitive data? **YES (n. 3)**
- Do companies have access to who consulted public available information? **YES (n. 3)**
- Is security accepted by authorities as a justification to keep information confidential? **YES**

There might be several practices within one country depending on the local situation. If so, please copy/paste the questions to reflect the different practices.

RC security code implementation

The RC security code is acknowledged by the European Commission as an important voluntary activity to enhance security at chemical sites. Via the questions beneath we would like to obtain more information about the national implementation of the RC security code.

Did your association communicate the availability of the RC Security Code and availability of the Guidance Document? **Y-Note 4**

If YES, how:

- Documents (links) distributed to all member companies **YES / NO**
- Presentations, Meetings **YES / NO**
- Other modes of distribution **YES / NO**
- Did you translate these documents in local language? **YES / NO**
- Additional Remarks:

How many member companies do you have in your Association? **1,400**

How many of them have implemented the RC Security Code? **Note 4**

How many of their relevant sites are covered by the RC Security Code? **470..**

Note 1. Measures implemented by some companies

1. No unnecessary vehicles in facility (in particular for plant)
2. Searching of all vehicles entering the facility
3. All visitors/deliveries should be confirmed by Company' person before entry
4. Increases security staff to allow frequent perimeter rounds check at facility, and increase monitoring of security cameras
5. Install concrete traffic barriers at main security gate to not allow direct entry by vehicles
6. Control or change access codes for office building
- 7 Have staff meeting and department meeting to communicate to employees reporting of anything out of the ordinary
- 8 Make call to local police administration for help on perimeter monitoring

Note 2. (answers also based on inputs received by associated enterprises)

Note 3. In some cases, at company level.

Note 4.

Much before the definition of Responsible Care Security Code in Europe, a Security Guideline was issued by Federchimica already in September 2002, and updated in 2008 (presented in a specific workshop on November 28, 2008). The Guideline consisted in two volumes, covering respectively production and logistic aspects, with the contribution of a technical working group representing Responsible Care companies. The Guideline is the suggested reference for Security aspects (for both operations and logistics): it was distributed, and is available on request.

In Italy the Responsible Care Programme requires a specific, voluntary commitment, undertaken by about 170 companies (out of about 1,400 Federchimica associated enterprises), however representing more than half of the turnover of Chemical Industry in Italy, and about 40% of the personnel.



➤ **Seveso**

La nuova Direttiva Seveso III

Direttiva 2012/18/UE

- Da recepire entro il 31 maggio 2015
- Da attuare dal 1° giugno 2015
- **In Italia: D.Lgs. 105/2015, entrato in vigore il 29 luglio 2015.**

Perché una nuova Direttiva?

- ✓ Necessità di adeguare la normativa Seveso al Regolamento CLP
- ✓ E' stata colta l'occasione di rivedere l'intero testo normativo, in una logica di continuità

Quali sono le principali novità?

- ❖ Modifica del campo di applicazione (nuovo Allegato 1);
- ❖ Rafforzamento delle disposizioni relative all'accesso al pubblico alle informazioni sulla sicurezza, alla partecipazione ai processi decisionali e all'accesso alla giustizia;
- ❖ Miglioramento delle modalità con le quali le informazioni vengono raccolte, gestite, messe a disposizione e condivise;
- ❖ Introduzione di norme più rigorose per le ispezioni.


Campo di applicazione: nuovo Allegato 1

- ✓ la **Parte 1** (ex Parte 2) riporta l'elenco delle categorie di sostanze soggette, distinte in:
 - Sezione H - pericoli per la salute (ex “tossici”);
 - Sezione P - pericoli fisici (infiammabili, esplosivi, comburenti, piroforici, autoreattivi)
 - Sezione E - pericoli ambientali
 - Sezione O - altri pericoli

- ✓ la **Parte 2** (ex Parte 1) riporta l'elenco di 34 sostanze (o classi di sostanze) pericolose già ricomprese nella precedente direttiva, con i medesimi limiti, e aggiunge **14 nuove sostanze.**

Seveso III - Nuovo Campo di applicazione per i pericoli per la salute

Dir. 96/82/CE



Adempimenti gestore: Notifica (art. 13)

Da inviare a:

CTR, Regione (e al soggetto da essa designato), MATTM tramite ISPRA, Prefettura, Comune, Comando prov. VVF

Come:

Tramite l'Inventario o, nelle more, a mezzo PEC

(protocollo.ispra@ispra.legalmail.it - indicare nell'oggetto la parola chiave: **NOTIFICA D.lgs. 105/2015**)

Quando:

- Per i nuovi stabilimenti – entro 180 giorni prima dell'inizio della costruzione o 60 giorni prima delle modifiche;
- In tutti gli altri casi – entro 1 anno (**1 giugno 2016**).

Contenuti:

Secondo **Allegato 5** (Modulo per la notifica e informazione sui RIR per cittadini e lavoratori)

Sez. B, tabella 1.1.: riportare l'elenco delle singole sostanze significative ai fini del rischio da incidente rilevante, i quantitativi di dettaglio e le loro caratteristiche.

Tariffa:

Si, vedi Allegato I (tariffe da 126,3 a 378,9 €)

Adempimenti gestore: SGS-PIR (art. 14, All. 3, All. B)

3.2. Organizzazione e personale

3.2.4. Il sistema di gestione della sicurezza, deve stabilire le misure necessarie per garantire a qualsiasi livello un adeguato grado di competenza e consapevolezza nella gestione dei pericoli di incidenti rilevanti. Pertanto, anche in riferimento



3.3. Identificazione e valutazione dei pericoli rilevanti

3.3.4. Le attività, di cui al punto 3.3.1, devono essere aggiornate periodicamente, in occasione di modifiche ai sensi dell'art. 18 del presente decreto e qualora intervengano nuove conoscenze tecniche in materia di sicurezza, interne o esterne all'organizzazione, anche derivanti dall'esperienza operativa o rilevamento di altri indicatori di invecchiamento³ di apparecchiature e impianti.

³ L'invecchiamento non è connesso all'età dell'apparecchiatura, bensì alle modifiche che la stessa ha subito nel tempo, in termini di grado di deterioramento e/o di danno subito. Tali fattori comportano una maggiore probabilità che si verifichino guasti nel tempo di vita (di servizio) dell'apparecchiatura stessa, ma non sono necessariamente associati ad esso. Nel caso di apparecchiature o impianti l'invecchiamento può comportare un significativo deterioramento e/o danno rispetto alle sue condizioni iniziali, che può comprometterne la funzionalità, disponibilità, affidabilità e sicurezza" [*Plant ageing, Management of equipment containing hazardous fluids or pressure*], HSE Research Report RR509, HSE Books, 2006]

3.4. Controllo operativo

3.4.4. I criteri e le procedure di manutenzione, ispezione e verifica devono essere predisposti in modo da garantire l'affidabilità e disponibilità prevista per ogni parte dell'impianto, rilevante ai fini della sicurezza, in congruenza con quanto assunto a base delle valutazioni di cui al punto 3.3. Devono, inoltre, essere previsti piani di monitoraggio e controllo dei rischi legati all'invecchiamento (corrosione, erosione, fatica, scorrimento viscoso⁴) di apparecchiature e impianti che possono portare alla perdita di contenimento di sostanze pericolose, comprese le necessarie misure correttive e preventive. Le attività devono essere opportunamente autorizzate e documentate, anche attraverso specifici sistemi di permessi di lavoro e accesso.

3.7. Controllo delle prestazioni

c. valutazione di eventuali indicatori e del loro andamento, anche a fronte dei traguardi fissati⁵;



Informazione – Formazione – Addestramento (Al. B)

Tabella riassuntiva

Tipologia	Lavoratori interni	Lavoratori esterni	Visitatori
Informazione	<p>a) sezioni del Modulo di cui all'allegato 5 previste dall'art. 23 del presente decreto;</p> <p>b) schede di sicurezza delle sostanze pericolose detenute o previste;</p> <p>c) estratto dei risultati delle analisi e valutazioni di sicurezza;</p> <p>d) estratto del PEI, differenziato per funzione, posizione e compiti specifici nel corso di un'eventuale emergenza, integrato con gli aspetti di coordinamento degli eventuali interventi richiesti a seguito dell'attivazione del PEI.</p>		<p>a) aspetti essenziali del PEI;</p> <p>b) sezioni del Modulo di cui all'allegato 5 previste dall'art. 23 del presente decreto.</p>
Formazione	<p>a) contenuti delle analisi e valutazioni di sicurezza, per quanto di pertinenza;</p> <p>b) contenuti generali del PEI e dettagli specifici su quanto di pertinenza ed eventuali interventi a seguito dell'attivazione del PEI;</p> <p>c) uso delle attrezzature di sicurezza e dei DPI collettivi;</p> <p>d) procedure operative e di manutenzione sia in condizioni normali o anomale, sia in condizioni di emergenza;</p> <p>e) benefici conseguibili attraverso la rigorosa applicazione delle misure e delle procedure di sicurezza e prevenzione;</p> <p>f) specifici ruoli e responsabilità nel garantire l'aderenza alle normative di sicurezza e alla politica di sicurezza;</p> <p>g) possibili conseguenze di inosservanze e deviazioni dalle procedure di sicurezza;</p> <p>h) ogni altro comportamento utile ai fini di prevenire gli incidenti rilevanti e limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente.</p>	<p>Attività espletata dai relativi datori di lavoro, il gestore dovrà:</p> <p>a) acquisire le evidenze documentali sulle modalità di formazione ed addestramento attuate;</p> <p>b) verificare l'adeguatezza della documentazione utilizzata e l'efficacia delle attività di formazione ed addestramento.</p>	<p>1. Informazione</p> <p>1.8. Per i lavoratori dipendenti da terzi, il datore di lavoro/appaltatore fornisce le informazioni di cui al punto 1.2 ed organizza le riunioni di cui al punto 1.3, fermo restando l'obbligo del gestore/committente di assicurarsi che tali attività siano effettivamente svolte.</p> <p>2. Formazione e addestramento</p> <p>2.8. Per i lavoratori dipendenti da terzi, ivi compresi i lavoratori di imprese subappaltatrici, gli obblighi legati alla formazione ed all'addestramento devono essere espletati dai relativi datori di lavoro, fermi restando gli obblighi di coordinamento tra gestore/committente e datore di lavoro/appaltatore e quello del primo di assicurarsi che tali attività siano effettivamente svolte. In relazione a quanto sopra il gestore dovrà:</p> <p>a. acquisire le evidenze documentali sulle modalità di formazione ed addestramento dei lavoratori terzi attuate da parte del datore di lavoro/appaltatore;</p> <p>b. stabilire procedure interne per verificare l'adeguatezza della documentazione utilizzata e l'efficacia delle attività di formazione ed addestramento dei lavoratori terzi effettuate, anche attraverso l'acquisizione della documentazione al riguardo fornita dal datore di lavoro/appaltatore.</p>
Addestramento	<p>a) esercitazioni pratiche e con l'affiancamento di istruttori qualificati;</p> <p>b) esercitazioni relative alla messa in atto del Piano di emergenza interna.</p>		

	A cura del gestore		A cura del verificatore ispettivo
	Rif. Docum. SGS-PIR	NOTE	Riscontro ¹
- Verificare che tali indicatori di prestazione siano chiaramente correlati alla possibilità di verificare l'efficienza ed efficacia del SGS-PIR adottato e che siano definiti in modo da garantire il confronto tra gli obiettivi da raggiungere e i risultati ottenuti. ²			

²NOTA: Gli indicatori possono essere suddivisi in due macrocategorie:

IR-Indicatori di risultato (*lagging*): consentono il monitoraggio reattivo del SGS-PIR, attraverso la rilevazione e l'indagine degli incidenti o di altri eventi specifici, al fine di evidenziare i punti deboli del Sistema. Essi pertanto evidenziano che un risultato di sicurezza atteso non è stato raggiunto.

IP-Indicatori precursori (*leading*): consentono il monitoraggio attivo del SGS-PIR, concentrato su alcuni elementi critici per il controllo dei rischi, al fine di assicurare la loro continua efficacia, attraverso un riscontro costante e sistematico che le azioni o le attività chiave per la sicurezza sono svolte come previsto. Essi possono essere considerati come elementi propedeutici essenziali per consentire il raggiungimento dei risultati di sicurezza desiderati.

Si riportano di seguito, alcuni esempi di indicatori precursori e di indicatori di risultato e di loro correlazioni.

Formazione e addestramento

IR: Numero di operatori che hanno completato il programma delle attività di formazione e addestramento come da pianificazione annuale.

IP: Numero di operatori coinvolti nel programma annuale di formazione e addestramento.

Competenza del personale

IR: Numero di volte che il trasferimento di sostanze pericolose (carico-scarico, durante i rifornimenti o durante il processo) non procede come previsto a causa di errori degli operatori dovuti a carenze di conoscenze o esperienza necessarie per svolgere le attività correttamente.

IP: Percentuale del personale coinvolto nelle attività di trasferimento di sostanze pericolose che possiedono il livello di competenza richiesto per assicurare il buon esito delle operazioni di trasferimento e stoccaggio.

Nota: è compito dell'organizzazione determinare la natura e il tipo di formazione e di esperienza necessario per raggiungere la competenza richiesta.

Procedure operative e manutenzione (sorveglianza)

IR: Numero di attività critiche per la sicurezza osservate per le quali non sono state eseguite tutte le fasi previste dalle procedure specifiche.

IP: Numero totale di attività critiche per la sicurezza oggetto di osservazione.

IR: Numero di volte che il trasferimento di sostanze pericolose non avviene come previsto a causa di procedure operative errate o poco chiare.

IP: Percentuale di procedure riviste o sottoposte a revisione entro il periodo indicato nella programmazione.

Permessi di lavoro

IR: Numero di incidenti dovuti a carenze dei controlli sulle attività di manutenzione svolte.

IP: Percentuale di permessi di lavoro rilasciati in cui sono stati adeguatamente specificati i pericoli, i rischi e le misure di controllo.

Percentuale di attività osservate che sono state svolte in accordo con le specifiche indicate nel permesso di lavoro.

Ispezione/manutenzione

IR: Numero di perdite di contenimento dovute a guasti su componenti critici (ad es. manichette flessibili, giunti, pompe, valvole, flange, tubazioni fisse, serbatoi o strumentazione).

IP: Percentuale di componenti critici che operano secondo le specifiche richieste quando sono ispezionati o testati.

Percentuale delle attività di manutenzione programmate completate nei termini previsti.

Strumentazione e allarmi

IR: Numero di strumentazione/allarmi critici per la sicurezza che non operano come previsto sia durante il processo che durante i test.

IP: Percentuale di prove di funzionalità su strumenti e allarmi critici completati come da programma.

Percentuale delle attività di manutenzione correttiva effettuate su strumenti e allarmi critici completate come da programma.

Modifiche impiantistiche

IR: Numero di volte per le quali apparecchiature o impianti operano al di sotto degli standard richiesti a causa di carenze nella gestione ed esecuzione di modifiche impiantistiche.

IP: Percentuale di modifiche impiantistiche effettuate per le quali è stata condotta un'adeguata valutazione preliminare dei rischi.

Percentuale di modifiche impiantistiche effettuate a seguito di approvazione preliminare.

Gestione dell'emergenza (simulazioni e prove)

IR: Numero di fasi delle procedure di emergenza che non hanno risposto ai requisiti prestazionali attesi.

IP: Percentuale di sistemi di arresto/isolamento che in occasione delle prove hanno operato secondo i requisiti prestazionali attesi.

Percentuale di personale interno o esterno che in occasione di emergenze (vere o simulate) ha svolto correttamente le azioni richieste.

Adempimenti gestore: RdS (art. 15)

Da inviare a:

CTR

Contenuti:

Allegato 2 – dati e informazioni minimi che devono figurare.

Allegato C – criteri, dati e informazioni occorrenti per la redazione, i criteri per l'adozione di misure specifiche in relazione ai diversi tipi di incidenti e i criteri per la valutazione del rapporto da parte del CTR.

Tante novità e aumento delle informazioni richieste al gestore: cartografie georeferenziate per tutte le informazioni di tipo grafico, dati ambientali (indagini geognostiche, informazioni meteo aggiornate, dati idrogeologici), informazioni urbanistiche, informazioni sui flussi di materie prime, etc.

Quando:

- Per i nuovi stabilimenti – nella versione definitiva **prima dell'avvio** dell'attività o delle modifiche;
- **Per gli stabilimenti preesistenti – entro 1 anno (1° giugno 2016);**
- Per gli altri stabilimenti - **entro due anni;**
- In occasione del riesame periodico.

Adempimenti gestore: PEI (art. 20)

Per tutti gli **SS** il gestore deve:

- ✓ predisporre il PEI, previa consultazione dei lavoratori (incluso il personale delle imprese appaltatrici a lungo termine)
- ✓ Consultare il personale secondo le modalità riportate in Allegato F;
- ✓ trasmettere al Prefetto informazioni utili per la redazione del PEE (aggiunte: «*comprese le reazioni agli scenari di IR indicati nel RdS ed esaminando i possibili effetti domino fra cui quelli che hanno impatto sull'ambiente*»); le disposizioni adottate per fornire informazioni specifiche relative all'incidente e al comportamento da adottare devono essere fornite al «*pubblico*» e agli «*stabilimenti o attività adiacenti*» che non rientrano in Seveso).

Il PEI:

- deve contenere le informazioni dell'Allegato 4, punto 1;
- deve essere riesaminato almeno ogni 3 anni.

Per gli **SI** le eventuali emergenze all'interno dello stabilimento sono gestite con le procedure e le pianificazioni nell'ambito dell'attuazione SGS.

➤ **Delitti contro l'ambiente e D.Lgs.
231/2001**

La legge 68/2015

- Pubblicazione sulla GU n.122 del 28 maggio 2015
- In vigore dal 29 maggio 2015
- Necessità di un cambio culturale nella protezione penale dell'ambiente: da tutela garantita sostanzialmente attraverso il modello di **reato contravvenzionale** (oltre che dall'applicazione di alcune norme incriminatrici generali contenute nel codice penale, es. art 434 in tema di disastro – cd. «disastro innominato») al modello incentrato sul **delitto di evento**.

In altre parole: mediante tali reati viene punita la conseguenza di determinate condotte (evento lesivo che realizza un danno al bene giuridico protetto dalla norma penale).

La legge 68/2015 in sintesi

Vengono **introdotti nel Codice penale nuovi delitti contro l'ambiente** (nuovo Titolo VI-bis del Libro secondo):

- 1) inquinamento ambientale;
- 2) morti o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale
- 3) disastro ambientale;
- 4) delitti colposi contro l'ambiente;
- 5) traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività;
- 6) impedimento del controllo;
- 7) omessa bonifica.

E' prevista la possibilità del **«ravvedimento operoso»** (pene diminuite da 1/2 a 2/3).

I reati di inquinamento ambientale, disastro ambientale e traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività costituiscono **nuovi reati presupposto** per l'applicazione del D.Lgs. 231/2001.

Al D.Lgs. 152/2006 viene inoltre aggiunta la **nuova Parte VI-bis «Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale»**.

Una visione d'insieme del nuovo Titolo VI-bis....

Reato	Sanzione		Ravvedimento operoso	Reato ex D.Lgs. 231/01
	Dolo	Colpa		
Inquinamento ambientale	Reclusione da 2 a 6 anni <u>e</u> multa da 10.000 a 100.0000 €	Riduzione da 1/3 a 2/3	Diminuzione da 1/2 a 2/3 in caso di messa in sicurezza/bonifica prima dell'apertura del dibattimento di 1° grado	Sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote e sanzioni interdittive per una durata non superiore a 1 anno
		Es: condanna a 3 anni, con riduzione dei 2/3 per colpa, si ottiene 1 anno di reclusione; con ulteriore riduzione di 2/3 per ravv. operoso si ottengono 4 mesi di reclusione in tutto.		
Disastro ambientale	Reclusione da 5 a 15 anni (pena aumentata in caso di area naturale protetta, danno a specie animali o vegetali protette)	Riduzione da 1/3 a 2/3		Sanzione pecuniaria da 400 a 800 quote e sanzioni interdittive
Omessa bonifica	Reclusione da 1 a 4 anni <u>e</u> multa da 20.000 a 80.0000 €			--
Impedimento al controllo	Reclusione da 1 a 4 anni <u>e</u> multa da 20.000 a 80.0000 € (necessario il dolo, non viene punita la colpa)			--

Criticità

- Formulazioni «generiche»: abusivamente, significativo, particolarmente oneroso, numero delle persone offese,
- Manca un'adeguata distinzione tra dolo e colpa
- Squilibrio tra ravvedimento operoso per dolo e ravvedimento operoso per colpa
- Per i delitti colposi, previsto «solo» ravvedimento operoso anziché non punibilità in caso di bonifica/ripristino
- Inquinamento dell'aria: difficile misurazione e attribuzione del contributo delle singole emissioni in atmosfera (Direttiva danno si rivolge solo a suolo, acque, habitat e specie protetti)
- Definizione di «inquinamento ambientale» vs «disastro ambientale»
- Omessa bonifica: quando applicabile; sovrapposizione con art. 257 CA
- Ravvedimento operoso: difficile raccordo con i tempi tecnici delle bonifiche

“Chi vuole compiere passi sicuri
deve camminare lentamente.”

Goethe